



COMUNE DI POVOLETTTO

PROVINCIA DI UDINE

AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 4.2 DI TARCENTO

Ufficio Servizi Sociali

Tel. 0432 664082 int. 2 - Fax 0432 664829

e-mail: servizisociali@comune.povoletto.ud.it

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003.

Contributo anno 2011 riferito ai canoni 2010

ARTICOLO 1 Finalità

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori).

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).

ARTICOLO 2 Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

1. Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione di natura non transitoria per abitazione principale, regolarmente registrato entro l'anno 2010, che **alla data di presentazione della domanda** siano in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali di seguito indicati.

Requisiti soggettivi:

(da possedere al momento di presentazione della domanda)

- a) Essere maggiorenni.
- b) Essere titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.
- c) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Povoletto ovvero, qualora non residente in Regione, prestare attività lavorativa nel Comune di Povoletto (si fa riferimento alla sede della ditta).
- d) Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea. Se il richiedente è un cittadino extracomunitario deve soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'emigrazione e le norme sulla condizione dello straniero e quindi deve essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o

del permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

- e) Essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto di locazione di natura non transitoria efficace e registrato.
- f) Non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È, inoltre, considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente.
- g) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per i mesi per i quali si richiede il contributo.

Requisiti reddituali:

(da possedere al momento di presentazione della domanda)

- a) Avere un nucleo familiare con un **I.S.E.** (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii. e successive modificazioni e integrazioni) non superiore a € 31.130,00;
- b) Avere un nucleo familiare con un **I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a € **11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al **14% (Fascia A)**;

OVVERO

avere un nucleo familiare con un **I.S.E.E.** (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € **16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al **24% (Fascia B)**.

- c) Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto b) del presente comma saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a € 13.380,00 ed € 19.704,00.
 - d) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, possono beneficiare alternativamente dell'innalzamento della soglia I.S.E. di cui alla lettera a) del presente comma che sarà determinata in € **34.243,00** ovvero dell'incremento di contributo come definito al successivo art. 4, comma 3.
2. Per nucleo familiare s'intende quello definito dal D.P.R. 109/99 e successive modificazioni ed integrazioni. **La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.**
 3. I requisiti, di cui al presente articolo, saranno dichiarati dall'interessato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000) nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.
 4. La domanda di contributo va presentata al Comune di Povoletto, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, ovvero, per i non residenti in Regione, Comune presso il quale presta

attività lavorativa, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Non possono presentare domanda, viceversa, i conduttori di alloggi ubicati in altre regioni italiane ovvero all'estero. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione.

ARTICOLO 3 Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per **nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica** che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. o del contributo di cui al precedente articolo si intendono:

- a) **anziani**: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) **giovani coppie con o senza prole**: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) **soggetto singolo con minori a carico**: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) **disabili**: i soggetti di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) **famiglie in stato di bisogno**: quelle con una situazione economica I.S.E.E. non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
- f) **famiglie monoreddito**: quelle il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) **famiglie numerose**: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) **famiglie con anziani o disabili a carico**: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile (art. 3 della L. n. 104/1992) e sia a carico del richiedente;
- i) **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali**: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) **emigrati**: i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia o già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in seguito al trattato di pace del 1947 e agli accordi di Osimo, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni (art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/2002).

ARTICOLO 4 Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:
 - a) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **€ 11.150,00**: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3.100,00;

- b) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € **16.420,00**: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2.325,00.
2. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (I.S.E.) pari a zero, potrà essere concesso un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2010 fino a concorrenza dell'importo massimo erogabile di € 3.100,00.
 3. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come definiti al precedente art. 3 e che non beneficino dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui all'art. 2, lettera d) dei Requisiti reddituali, il contributo da assegnare sarà incrementato del 3,5% per ognuna delle situazioni di debolezza dichiarate fino ad un massimo del 25%.
 4. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 3, non può in nessun caso superare l'importo di € 3.100,00 per i richiedenti di cui alla lettera a) del comma 1 e l'importo di € 2.325,00 per i richiedenti di cui alla lettera b) del comma 1, e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2010.
 5. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
 6. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.
 7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

ARTICOLO 5 Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte, a pena di inammissibilità, su apposito modulo che sarà messo a disposizione dei cittadini:
 - a) presso l'**Ufficio di servizio sociale del Comune di Povoletto** (al quale gli interessati possono rivolgersi per chiedere chiarimenti riguardo alla compilazione della domanda - orario di apertura al pubblico: lunedì, dalle 10.30 alle 13.00 - giovedì, dalle 17.00 alle 18.30);
 - b) sul sito internet comunale **www.comune.povoletto.ud.it**.
2. **La domanda deve essere presentata dal 1 aprile 2011 al 2 maggio 2011 (termine perentorio di presentazione) esclusivamente tramite raccomandata A/R ovvero presso l'ufficio protocollo del comune di Povoletto che osserva i seguenti orari:**
 - Lunedì-Mercoledì-Venerdì, dalle 10.00 alle 13.00
 - Martedì-Giovedì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.30
3. Le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. La domanda dovrà essere presentata personalmente dal titolare del contratto di locazione o da un suo delegato maggiorenne.
5. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata al successivo articolo 6.
6. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.

7. L'ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.

ARTICOLO 6 Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

1. In ogni caso **dovrà essere allegato** alla domanda:
- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) copia dell'eventuale certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità;
 - c) copia del contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato entro il 31/12/2010, riportante gli estremi della registrazione;
 - d) copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2010 (modello F23 o ricevuta dell'intermediario abilitato in caso di utilizzo della registrazione telematica);
 - e) copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati nel 2010; in caso di impossibilità a presentarle il conduttore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatto su modulo (**MOD. 1**) nella quale il proprietario dell'alloggio dichiara l'importo del canone di locazione da lui ricevuto per l'anno 2010;
 - f) attestazione I.S.E.E. **in corso di validità alla data di scadenza del bando**; qualora l'attestazione I.S.E.E. sia in corso di validità, ma sia nel frattempo variata la composizione del nucleo familiare, l'attestazione I.S.E.E. andrà aggiornata alla nuova situazione.

Se stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea:

- g) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
 - h) per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato o stagionale: copia del contratto di lavoro e dell'ultima busta paga;
 - k) per lavoratori autonomi: copia dell'iscrizione in albi e registri (Camera di Commercio, etc.).
2. I richiedenti che scelgono l'accredito bancario o postale devono necessariamente produrre un'attestazione resa dalla banca o dall'ufficio postale contenente l'indicazione del codice IBAN. In caso contrario si procederà d'ufficio alla liquidazione mediante quietanza propria.
3. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

ARTICOLO 7 Integrazioni ed esclusioni

1. **Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande l'eventuale integrazione di documentazione dovrà essere presentata entro i termini e con le modalità che saranno indicate dall'ufficio competente, pena l'esclusione dai benefici.**
2. Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
 - a) non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
 - b) non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente bando;
 - c) abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - d) abbia omissso la presentazione di uno dei documenti obbligatori indicati all'articolo 6;
 - e) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
 - f) abbia presentato domanda su modello non predisposto dall'Amministrazione Comunale;
 - g) anche uno solo dei componenti del nucleo familiare sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Italia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

ARTICOLO 8 Casi particolari

1. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
2. **Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.
3. **Decesso del titolare del contratto:** È accolta la domanda presentata da soggetto subentrato nella titolarità del contratto, già convivente, a seguito di decesso o trasferimento di residenza del titolare stesso nei casi previsti dalla Legge (art. 6 L. 392/1978), che dimostri di pagare regolarmente l'affitto.
4. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
5. **Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.

6. **Impedimento alla sottoscrizione:** in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii..
7. **Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente, per iscritto, al Comune di Povoletto; l'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione.

ARTICOLO 9 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al vigente Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione, n. 0149 del 27.05.2005 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati acquisiti al fine della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T. U. sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003).

Allegati al presente Bando:

1. modello di domanda conduttori;
2. modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario attestante l'effettivo pagamento dei canoni di affitto (da utilizzare solo ed esclusivamente in caso di smarrimento delle ricevute di pagamento) (MOD. 1);
3. delega alla presentazione della domanda (MOD. 2).

Povoletto, 31 marzo 2011

Il Responsabile del Servizio
Anna Mansutti